

ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE 2018/2020

IN ATTUAZIONE ART. 43 DEL DM N. 332 DEL 27 LUGLIO 2017

PREMESSO che

- lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nel rispetto degli articoli 9, 33 e 117, comma 3, della Costituzione, concorrono alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti;
- la Costituzione prevede la leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- lo Stato e le Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme dello spettacolo, ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all'estero, valorizzano la tradizione nazionale e locale, garantiscono pari opportunità nell'accesso alla sua fruizione e promuovono la formazione del pubblico;
- con l'entrata in vigore del DM del 1 luglio 2014 che ha definito nuovi criteri di attribuzione del FUS si è stabilito un innovativo sistema di sostegno finanziario dello Stato alle attività dello spettacolo dal vivo, introducendo anche azioni di sistema per la promozione nazionale e internazionale attraverso rapporti di partenariato ancora più organici tra la Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni/Province Autonome e che tale collaborazione prevede un modello di lavoro basato sulla concertazione e il cofinanziamento delle iniziative, assicurando nello stesso tempo una corretta individuazione delle esigenze e degli obiettivi legati ai singoli territori;
- l'art. 43 del Decreto Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 332 del 27 luglio 2017 prevede la stipula di specifici accordi di programma con le Regioni su progetti relativi all'avvio di Residenze o al loro sviluppo e consolidamento;

VISTI

- l'Intesa sancita il 21/09/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi "Intesa") che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'art. 43 del DM n. 332 del 27 luglio 2017;
- le comunicazioni pervenute al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo entro il 1/12/2017 con cui le Regioni e le Province autonome esprimono la propria

intenzione a sottoscrivere l'Accordo interregionale triennale come previsto dall'art. 1, comma 3 dell'Intesa (All. B)

- i Progetti triennali presentati dalle Regioni e Province autonome entro il 31/1/2018 contenenti l'indicazione di massima dell'impegno finanziario per ogni annualità del triennio (All. E);
- la comunicazione della DGS del MiBACT con la quantificazione dello stanziamento complessivo per la prima annualità (All. C);

CONSIDERATO CHE

- l'Intesa prevede la sottoscrizione entro il 15 febbraio di un unico schema di Accordo di programma interregionale che disciplini regole e modalità omogenee di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2018/2020,

TRA

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Spettacolo, qui di seguito per brevità definito MiBACT, con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A 00185, C.F. 97804160584, nella persona del suo Direttore Generale dott. Onofrio Cutaia

E

Le Regioni aderenti all'Intesa sancita il 21/09/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativamente al triennio 2018/2020 qui di seguito indicate:

- Regione, con sede in Via – cap. – CF, nella persona del
-

di seguito denominate "le Parti"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e durata

1. Il presente Accordo di programma interregionale triennale 2018/2020 (di seguito Accordo) viene sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione e cofinanziamento dei progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli Artisti nei territori (di seguito per brevità "Residenze") che avranno luogo per ciascuna annualità nelle Regioni e Province autonome aderenti all'Intesa.

2. Le Regioni e le Province autonome individueranno le Residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di espletare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dall'art. 2 comma 4 dell'Intesa. Le selezioni saranno effettuate sulla base di quanto indicato dagli artt. 5, 6 e 7 dell'Intesa e in coerenza con le definizioni di cui all'art 3 della stessa e dei requisiti, le caratteristiche, i criteri e i parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (All. A).

3. Solo le Regioni e le Province autonome, tra quelle già aderenti al progetto triennale 2015/17, potranno individuare un singolo Centro di Residenza nel proprio territorio così come definito nell'art. 3 comma 3 dell'Intesa e sulla base di quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo.

4. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3, ciascuna Regione potrà individuare un numero di progetti di Residenza per artisti nei territori così come definito nell'art. 3 comma 2 dell'Intesa e sulla base di quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo.

Il numero massimo di progetti di Residenza cofinanziabili per artisti nei territori individuabili in ogni Regione è definito sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:

- n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore a 3.000.000 di abitanti
- n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
- n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000,00 abitanti

5. Le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare un Centro di Residenza su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo, assume il ruolo di capofila nei confronti del MiBACT.

6. Il presente accordo ha durata triennale ed è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 2 – Gestione delle singole annualità

1. Per ciascuna annualità del triennio, le Regioni e le Province autonome che intendono attivare azioni ai sensi dell'Intesa e del presente Accordo inviano al MiBACT-DGS, entro il 31 gennaio di ciascun anno, uno schema di programma regionale annuale con l'indicazione dell'impegno finanziario di massima.

2. Per ciascuna annualità del triennio il MiBACT entro il 31 gennaio comunica alle Regioni il totale dello stanziamento previsionale della quota FUS da destinare al cofinanziamento delle Residenze;

3. Nel termine del 15 febbraio previsto dall'art. 2, comma 3 dell'Intesa, le Parti definiscono in via preliminare lo schema di finanziamento Stato/Regioni per ciascuna Regione e Provincia autonoma firmataria dell'Accordo, che sarà oggetto di ripartizione definitiva a seguito dell'avvenuto espletamento delle procedure di selezione di cui all'art. 2, comma 4 dell'Intesa.

Art. 3 – Gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi

1. Il bilancio preventivo e consuntivo di sintesi dovrà essere trasmesso dalle Regioni e dalle Province autonome secondo gli schemi di bilancio in allegato (ALL.), suddiviso sulla base delle spese ammissibili stabilite in tali schemi di bilancio; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.

In relazione al cofinanziamento del MiBACT i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell'anno solare di riferimento e comunque la realizzazione delle attività dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio.

2. Come definito dall'art. 8, commi 2 e 3 dell'Intesa le Regioni e le Province autonome potranno prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica e tali interventi avranno carattere aggiuntivo rispetto al cofinanziamento stabilito e non potranno produrre variazioni di quote nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regioni.

3. Il cofinanziamento previsto a sostegno delle Residenze coprirà il deficit esposto in bilancio, che non potrà superare l'80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da risorse private o pubbliche,

4. L'erogazione del cofinanziamento del MiBACT alle Regioni e Province autonome è disposta secondo i seguenti termini e modalità:

- a) anticipazione non superiore al 60 per cento della quota di cofinanziamento del MiBACT, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente: i progetti delle Residenze comprensivi del bilancio preventivo secondo quanto richiesto dal precedente comma 1;

b) saldo a conclusione dei progetti, previa richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente: relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo secondo quanto richiesto dal precedente comma 1.

5. Il MiBACT dispone l'erogazione del finanziamento mediante l'emissione di ordinativi di pagamento e accreditamento sui conti correnti delle singole Regioni e Province autonome, secondo le coordinate bancarie indicate nelle comunicazioni inviate dalle Regioni e dalle Province autonome con l'indicazione di massima dell'impegno finanziario.

6. Le Regioni e Province autonome concorrono al cofinanziamento con le risorse definite nei progetti comunicati ad esito delle selezioni e nella misura indicata nello schema di finanziamento Stato/Regioni adottato in sede di tavolo tecnico delle Regioni;

Il finanziamento delle Regioni sarà erogato ai soggetti beneficiari individuati nel proprio territorio secondo quanto previsto dal precedente dall'art. 1, comma 2.

7. Ministero, Regioni e Province Autonome concordano annualmente, all'interno dello stanziamento di risorse sull'art. 43, la quota da destinare ad attività di coordinamento nazionale (monitoraggio, promozione e comunicazione, incontri, ecc.) . Eventuali economie del cofinanziamento Stato/Regioni potranno essere destinate ad incrementare tali attività.

Art. 4 - Flussi informativi e monitoraggio

1. Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere e ex post secondo modalità definite in sede di tavolo di coordinamento tecnico fra Regioni e Province autonome aderenti all'accordo ed il MiBACT.;

2. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle Residenze dati informativi utili ad ogni forma di monitoraggio.

3. Per garantire la massima efficacia della dimensione di rete e dell'azione di concertazione, le diverse tappe del progetto saranno accompagnate da incontri tra rappresentanti di Residenze, Regioni, Province autonome e MiBACT.

Art. 5 - Riduzioni, revoche

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente art.3, comma 3, l'importo del cofinanziamento MiBACT è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo di sintesi trasmesso da

Regione o Provincia autonoma presenti uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 20 per cento. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20 per cento.

2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo trasmesso dalla Regione o della Provincia autonoma presenti uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il cofinanziamento MiBACT sarà revocato.

3. Il MiBACT, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Direttore Generale dello Spettacolo potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già liquidate.

Art. 6 - Comunicazione

1. Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, online e cartacei, sarà riportato il logo del MiBACT-DGS insieme a quello della Regione o della Provincia autonoma, completi di lettering.

Art. 7 - Clausola di salvaguardia

1. L'erogazione delle risorse del MiBACT e delle Regioni e Province autonome per gli anni 2018/2020 è subordinata alla conferma dell'effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.

Art. 8 - Aggiornamento o modifica dell'Accordo

1. Le Parti si riservano di modificare il presente Accordo a seguito di esigenze o necessità individuate dal tavolo tecnico Stato/Regioni.

2. Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti stesse.

3. Le Parti dichiarano di aver preso attenta visione delle clausole di questo Accordo, nessuna esclusa, che approvano e si impegnano a rispettare e a far rispettare.

Art. 9 - Risoluzione delle controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.
2. In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto, composto da n. pagine e n. allegati che sono parte integrante del presente Accordo.

Allegati

- A. Linee guida contenenti requisiti minimi di accesso e criteri di valutazione
- B. lettere adesione delle Regioni e Province autonome
- C. Comunicazione stanziamento previsionale complessivo del MiBACT per l'anno 2018
- D. Finanziamento previsionale Stato/Regioni 2018
- E. Progetti triennali presentati dalle Regioni e Province autonome contenenti l'indicazione di massima dell'impegno finanziario per ogni annualità del triennio
- F. Scheda delle attività di progetto con schemi di bilancio preventivo e consuntivo

ALLEGATO ALL'ACCORDO LINEE GUIDA

Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per le candidature come di seguito indicato, i soggetti potranno presentare domanda sia come componenti di un raggruppamento per i "Centri di Residenza" sia singolarmente per "Artisti nei territori".

Si intende che l'esito della selezione potrà prevedere, in caso positivo, una sola assegnazione ovvero come Centro di residenza, se parte di un Raggruppamento, o come Artisti nei territori.

CENTRI DI RESIDENZA

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti come Centri di Residenza (CdR) devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.

1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

Ai sensi dell'art. 3.3 dell'Intesa, i Centri di Residenza di seguito CdR devono essere costituiti da raggruppamenti di soggetti professionali.

Per "Raggruppamento" si intende l'aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o in Consorzio. L'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà avere durata almeno triennale, definire ruoli, funzioni e oneri dei soggetti componenti, e dovrà essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell'esito della selezione. Il raggruppamento deve essere composta da un minimo di due soggetti fino ad un massimo di cinque soggetti. Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone.

In sede di presentazione della domanda i soggetti che costituiscono il Raggruppamento, qualora non fossero già costituiti, devono presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri e a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario da indicare nell'atto di candidatura, che si rapporterà con le Regioni, le Province autonome ed il Mibact in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questo caso il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il rapporto tra la Regione/Provincia Autonoma e il Raggruppamento sarà regolato da una specifica convenzione e/o specifici accordi sottoscritti.

I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, comunque costituiti sul piano giuridico, devono essere dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.

2. Affidabilità e solidità economica

La somma dei bilanci dei soggetti che compongono il Raggruppamento deve essere stato nel 2016 maggiore o uguale a euro 500.000,00.

Il Raggruppamento deve adottare un sistema di controllo contabile dedicato all'attività del CdR, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati relativa a ciascun progetto di residenza.

Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato dal CdR deve prevedere un totale di costi non inferiore a 175.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

I soggetti che compongono il Raggruppamento devono:

- aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi

4. Comprovata esperienza nell'organizzazione di attività di residenza.

Ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un'esperienza almeno triennale nell'organizzazione di attività di residenza

5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi del CdR

Alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della regione o provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, per il periodo di svolgimento del progetto nel triennio 2018/2020, la consistenza temporale della disponibilità con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve essere dotato, in gestione diretta o con disponibilità documentata:

- di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo. La stessa disponibilità deve essere assicurata per ciascun anno del triennio di vigenza del progetto.
- di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito della disponibilità degli spazi al momento della domanda non si applica ex ante nel caso in cui l'Amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.

Il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti del Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti.

6. Struttura organizzativa e operativa del CdR

Il CdR deve avere una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

In particolare, occorre che almeno una figura impiegata nel ruolo organizzativo e tecnico abbia un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa e le figure impiegate nel ruolo artistico abbiano un'esperienza lavorativa almeno quinquennale, risultante dal curriculum professionale.

Il Centro deve garantire un tutor qualificato all'interno della struttura organizzativa o reperita ad hoc con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.

Esperienze superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

7. Attività di residenza

I requisiti minimi al fine dell'eventuale riconoscimento quale CdR sono i seguenti:

- a) in ciascun anno del triennio il Centro deve accogliere in residenza non meno di tre diversi artisti o compagini dei/delle quali almeno uno/una deve essere individuato con le caratteristiche di cui al punto d);
- b) Il Centro deve effettuare un numero minimo di centoventi giornate di residenza, anche non consecutive, per ogni annualità.
- c) Il Centro selezionato dovrà assicurare un sostegno economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti.
Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli assicurativi, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.
- d) Il Centro dovrà assicurare la valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di residenze "trampolino", ovvero artisti agli inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma pubblica e non siano già scritturati da strutture di produzione e di diffusione. Sarà data attenzione alle forme e alle modalità di selezione dei giovani artisti (bandi, scuole di formazione e perfezionamento, scouting etc.)

Volumi di attività superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

8. Struttura del bilancio del progetto di Centro di Residenza

Il bilancio annuale del progetto di Centro di Residenza deve rispettare la seguente struttura:

- a) quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione, retribuzione, ospitalità, materiale di consumo, etc): minimo 55%
- b) restituzioni pubbliche del lavoro svolto in residenza, ospitalità di spettacolo e attività sul territorio strettamente coerenti con il progetto di residenza: massimo 25%
- c) promozione e comunicazione: massimo 15%
- d) costi di gestione e tecnico amministrativi in capo al Raggruppamento: massimo 20%

In caso di mancanza di attività di cui alla lettera b), la quota percentuale può essere distribuita fra le attività di cui alle lettere a) e c).

9. Esclusioni e condizioni relative al partenariato

Non possono far parte di Raggruppamenti che intendono presentare progetti di CdR ai sensi dell'art. 43 i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, fatta salva la possibilità di questi di collaborare con i CdR in qualità di partner associati senza percepire alcun compenso per la collaborazione svolta; tale collaborazione dovrà essere finalizzata allo sviluppo del progetto, in coerenza con i suoi obiettivi, attraverso risorse proprie o servizi. Il bilancio di progetto dovrà comprovare l'assenza di qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti.

Ai partenariati di cui sopra possono essere assegnati punteggi premianti in sede di valutazione con le modalità autonomamente assunte da ciascuna Regione o Provincia Autonoma.

CRITERI DI VALUTAZIONE

<i>Elementi di valutazione</i>	<i>Le Regioni individueranno per ogni elemento di valutazione parametri/punteggi da un minimo ad un massimo</i>
Caratteristiche dei soggetti coinvolti nel Raggruppamento (comprovata capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale)	
Caratteristiche dei partner associati	
Caratteristiche delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	
Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta	
Valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di più di una residenza "trampolino" .	

Valorizzazione di artisti e formazioni artistiche che abbiano ottenuto premi e riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale	
Articolazione del Piano formativo	
Figure professionali di tutor qualificate e riconosciute in ambito nazionale ed internazionale (curriculum)	
Tipologia di azioni svolte dai tutor	
Capacità di coinvolgimento delle scuole: azioni volte a mettere in contatto il lavoro dei Centri con gli studenti, attraverso percorsi formativi e di alternanza scuola-lavoro	
Collaborazione con operatori e istituzioni del sistema culturale (oltre allo spettacolo)	
Collaborazione con operatori e istituzioni appartenenti a settori diversi da quello culturale	
Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza	
Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza	
Reti e partenariati nazionali	
Reti, partenariati e progettualità internazionale	

PROGETTI DI RESIDENZA ARTISTI NEI TERRITORI

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti di residenza “Artisti nei territori” devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.

1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

I progetti devono far capo a soggetti, comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.

Il progetto presentato potrà prevedere la collaborazione di altri soggetti per la realizzazione delle attività

2. Affidabilità e solidità economica

Il bilancio del soggetto richiedente, ovvero l'insieme dei costi o delle uscite nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, derivante dai bilanci annuali, per il 2016 deve essere stato maggiore o uguale a euro 100.000,00.

Il soggetto deve aver adottato un e un sistema di controllo contabile dedicato alle attività di residenza e, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati relativi a ciascun progetto di residenza.

Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato deve prevedere un totale di costi non inferiore a 35.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

Il soggetto richiedente deve:

- aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi

4. Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo

Il soggetto richiedente deve dimostrare di possedere un'esperienza almeno triennale nella pratica dell'attività di residenza e relazioni e capacità che consentano l'adesione ad una rete di scouting e promozione.

La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria in capo al richiedente.

5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi

Il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della regione o provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve dimostrare che avrà in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata:

- di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche delle progetto
- di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito della disponibilità della dotazione degli spazi non si applica ex ante nel caso in cui l'Amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.

6. Struttura organizzativa e operativa

Il soggetto richiedente deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

7. Attività di residenza

I requisiti minimi per svolgere progetti di "Artisti nei Territori" sono i seguenti:

- a) Il progetto di residenza deve prevedere l'ospitalità di almeno tre artisti diversi singoli o compagini.
- b) ogni soggetto ospitato che sia singolo o composto da più persone, deve effettuare un periodo di residenza non inferiore a quindici giorni ciascuno, anche non consecutivi per annualità.
- c) Il soggetto selezionato dovrà assicurare un sostegno economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli assicurativi, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.

8. Struttura del bilancio del progetto di "Artisti nei territori"

Il bilancio annuale del progetto di "Artisti nei territori" deve rispettare la seguente struttura:

- a) quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione, retribuzione, ospitalità, materiale di consumo, etc): minimo 55%
- b) restituzioni pubbliche del lavoro svolto in residenza, e ospitalità di spettacolo e attività sul territorio strettamente coerenti con il progetto di residenza: massimo 25%
- c) promozione e comunicazione: massimo 15%
- d) costi di gestione e tecnico amministrativi: massimo 20%

In caso di mancanza di attività di cui alla lettera b), la quota percentuale può essere distribuita fra le attività di cui alle lettere a) e c).

9. Soggetti non ammissibili

Non possono presentare progetti autonomi, ai fini dell'attuazione dell'art. 43 i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di Tradizione.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Elementi di valutazione	Le Regioni individueranno per ogni elemento di valutazione parametri/punteggi da un minimo ad un massimo
Caratteristiche del soggetto proponente	
Caratteristiche delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	
Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta.	
Valorizzazione di artisti e formazioni artistiche che abbiano ottenuto premi e riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale	
Articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di accompagnamento artistico	
Caratteristiche degli spazi a disposizione	
Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza	
Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza	
Reti e partenariati nazionali con altri progetti di Residenza e/o con altri organismi del sistema	
Reti, partenariati e progettualità internazionale	